



CITTÀ DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)



REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE
DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
(ART. 17 C.C.N.L. AREA DIRIGENZA DEL 1999 E SS.MM.II.)

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 6 agosto 2008

Indice

Art. 1	3
Art. 2	3
Art. 2-bis	3
Art. 3	3
Art. 4	3
Art. 5	4
Art. 6	4
Art. 7	4
Art. 8	4
Art. 9	4
Art. 10	4

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, così come modificato dal C.C.N.L. del 22 febbraio 2006 relativi all'area della dirigenza del comparto "Regioni – Autonomie Locali".

Art. 2

1. L'istituto della risoluzione consensuale si applica solamente su esplicita proposta sia dell'Amministrazione che dei singoli dirigenti di cui al successivo articolo 4 e sussistano le condizioni di cui al successivo articolo 3 ed ha validità fino ad eventuali nuove determinazioni correlate al futuro nuovo C.C.N.L. dell'area della dirigenza.
2. L'Amministrazione, in presenza di obiettive esigenze organizzative derivanti da processi attuati ed in corso di attuazione relativi alla riorganizzazione delle funzioni, alla ridefinizione delle competenze delle strutture dirigenziali e alla diminuzione della spesa di personale, può proporre la risoluzione consensuale.
3. La proposta di risoluzione da parte dell'Amministrazione deve pervenire al domicilio del dipendente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del Sindaco. In caso di rifiuto del dirigente, lo stesso rimarrà nell'incarico già assegnatogli fino alla scadenza del termine previsto, salvo possibilità di revoca ai sensi delle disposizioni vigenti.
La adesione o il rifiuto devono pervenire per iscritto all'Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta medesima.

Art. 2-bis

1. Il dirigente interessato può richiedere all'Amministrazione la risoluzione del rapporto di lavoro con domanda redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, indirizzata al Sindaco e presentata direttamente al Servizio protocollo oppure spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax.
2. L'Amministrazione comunale si pronuncia per iscritto sulla richiesta di risoluzione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende rigettata.
3. La revoca della richiesta di risoluzione da parte del dirigente è ammessa fino al momento dell'accoglimento della stessa da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 3

1. L'accordo raggiunto dalle parti in merito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro deve essere formalizzato con la sottoscrizione di apposito contratto.
2. Le condizioni affinché possa attivarsi l'istituto in questione sono:
 - che vi sia reciproca convenienza in tal senso;
 - che venga sottoscritto un apposito contratto tra le parti.

Art. 4

1. I dirigenti interessati al presente istituto sono coloro che al momento della presentazione della richiesta:
 - siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - abbiano un'età anagrafica inferiore ai 65 anni.

Art. 5

1. I dirigenti che, in possesso dei requisiti prescritti, accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto ad un'indennità supplementare nel rispetto di quanto indicato dall'art. 17 del C.C.N.L. del 23/12/1999, così come modificato dall'art. 15 del C.C.N.L. del 22/02/2006.
2. L'importo dell'indennità supplementare è concordato dall'Amministrazione comunale e dal dirigente nel rispetto delle prescrizioni di seguito precisate:
 - a) la misura dell'indennità può variare da un minimo di una mensilità ad un massimo di ventiquattro mensilità;
 - b) l'importo della mensilità di riferimento è dato dal valore medio dello stipendio erogato negli ultimi dodici mesi di servizio, comprensivo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione, rateo della tredicesima.

Art. 6

1. L'indennità supplementare viene corrisposta ai dirigenti aventi titolo in un'unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
2. Non si applica alla presente procedura la normativa sul preavviso prevista dal C.C.N.L.

Art. 7

1. Nel periodo che intercorre tra la stipulazione e la decorrenza del contratto individuale di risoluzione sono fatte salve tutte le cause di risoluzione anticipata disciplinate dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti individuali.

Art. 8

1. I dirigenti dimissionari, per effetto della risoluzione consensuale, non possono in nessun caso essere riammessi in servizio, in analogia a quanto previsto dall'articolo 132, comma 4, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9

1. Ai dirigenti dimissionari, per effetto della risoluzione consensuale, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'Amministrazione comunale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto.

Art. 10

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti, non soggetto a revoca, salvo quanto previsto dal precedente articolo 8.
2. La decorrenza del contratto individuale di risoluzione è liberamente fissata dalle parti.